

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4102-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 10 luglio 2003 (v. stampato Senato n. 2402)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 luglio 2003

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 luglio 2003*

(Relatore: **ORICCHIO**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura), sul disegno di legge n. 4102-B. La I Commissione permanente (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 30 luglio 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

rilevato che il provvedimento è già stato esaminato dal Comitato nella seduta del 2 luglio 2003;

ribadito, come già fatto in tale sede, che dovrebbe essere valutata l'opportunità di limitare quanto più possibile la disomogeneità *ab origine* del contenuto dei decreti-legge al fine di evitare per l'utente una difficoltà conoscitiva dei contenuti del provvedimento, difficoltà ulteriormente aggravata dalla possibilità di ampi interventi emendativi in sede parlamentare;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 9-bis, che modifica un atto di natura regolamentare, si sopprima la relativa disposizione, in conformità a quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, la quale dispone, al punto 3, lettera e), che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso regime di 'resistenza' ad atti modificativi successivi »;

all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge di conversione, nella parte in cui modificano i termini per l'esercizio o l'oggetto delle deleghe contenute nella legge 1° agosto 2002, n. 166 (commi 2 e 3), nella legge 3 febbraio 2003, n. 14 (comma 4) e nella legge 16 gennaio 2003, n. 3 (comma 5), si sopprimano le relative disposizioni in quanto il loro inserimento in un disegno di legge di conversione non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 4 e 17-ter, che non intervengono direttamente sulle disposizioni contenenti i termini da prorogare limitandosi a richia-

marle, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla novellazione delle relative disposizioni;

agli articoli 7, comma 2-*bis* e 8, comma 16, lettera a), e comma 22, lettera a), che intervengono modificando disposizioni vigenti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare tali disposizioni in conformità a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, il quale dispone che l'unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (o comunque un periodo), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica apportata;

all'articolo 1, comma 6, del disegno di legge di conversione, che fa salvi gli effetti del decreto legge 21 marzo 2003, n. 45, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale disposizione con l'articolo 8, comma 1, del decreto legge, nella parte in cui fa riferimento alla ricognizione delle posizioni conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

all'articolo 8, che reca disposizioni sull'UNIRE, riproducendo il contenuto del disegno di legge A.C. 4040, già licenziato dalla VI Commissione Finanze in sede referente, che a sua volta ripropone i contenuti del decreto legge 21 marzo 2003, n. 45, non convertito in legge per decorso del termine, dovrebbe valutarsi la opportunità di inserire nuovamente in un decreto legge tali disposizioni, alcune delle quali di non immediata applicazione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di

termini e disposizioni urgenti ordinamentali », approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

considerato positivamente il contenuto delle ulteriori proroghe disposte in relazione ad alcuni provvedimenti di natura infrastrutturale;

rilevato peraltro che talune modifiche introdotte dal Senato presentano profili problematici in relazione a questioni di rilievo in materia di infrastrutture e di edilizia;

osservato che, con una disposizione inserita nel disegno di legge di conversione, viene prorogato a ventiquattro mesi, rispetto agli attuali dodici, il termine per l'emanazione del decreto legislativo previsto dall'articolo 9 della legge 10 agosto 2002, n. 166, volto ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali da parte delle banche, in tal modo intervenendo con un provvedimento d'urgenza su una materia di particolare delicatezza, che avrebbe potuto essere affrontata con un maggior grado di approfondimento;

preso atto della riduzione degli stanziamenti destinati alla copertura finanziaria della proroga delle agevolazioni tributarie per interventi di ristrutturazione edilizia, in ordine ai quali si auspica una trasformazione in senso strutturale, secondo gli impegni assunti, in più occasioni, dallo stesso Governo;

considerato che sono state modificate le disposizioni a copertura della proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti in alcune regioni italiane;

preso atto con rammarico della soppressione dell'articolo 5-*quater*, introdotto durante l'esame del provvedimento alla Camera;

ritenuto infine essenziale che il meccanismo dell'applicazione di agevolazioni tributarie per gli investimenti in zone colpite da calamità naturali non sostituisca, in nessun caso, gli ordinari interventi a sostegno di tutte le popolazioni danneggiate da eventi calamitosi, che costituiscono certamente un bacino di riferimento più ampio delle sole imprese colpite;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, in cui è stata introdotta una deroga – per i soli edifici scolastici – alla proroga del termine di entrata in vigore del capo quinto della parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, valuti la Commissione di merito l'opportunità di porre rimedio ad un oggettivo elemento di disordine normativo inserito nella materia, che farebbe sì che una disciplina integralmente prorogata sarebbe invece applicabile ad una sola fattispecie di edifici, con inevitabili oneri

organizzativi ed economici a carico dei destinatari della disposizione medesima;

b) in tale contesto, al medesimo articolo 4, si valuti se la citata deroga debba intendersi riferita ai soli edifici scolastici di nuova costruzione o, al contrario, debba considerarsi applicabile a tutti gli edifici esistenti;

c) in relazione alla proroga delle agevolazioni tributarie per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 1-bis, valuti altresì la Commissione di merito se tale disposizione non debba accompagnarsi, per ragioni di coerenza, anche ad una analoga proroga delle agevolazioni fiscali in materia di IVA riferite alle medesime ristrutturazioni edilizie, da ultimo prorogate al 30 settembre 2003 con la legge finanziaria per il 2003;

d) alla luce della modifica degli stanziamenti destinati alla copertura finanziaria della proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti in alcune regioni italiane, si verifichi la possibilità di ripristinare il testo dell'articolo relativo alla proroga di tali agevolazioni nella provincia di Brescia, soppresso nel corso dell'esame al Senato;

e) valuti infine la Commissione di merito se sussista l'effettiva opportunità di disporre, con il provvedimento d'urgenza in esame, la prevista proroga della delega per la disciplina del finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali da parte delle banche.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0047270